



# **COMUNE DI TORINO DI SANGRO**

C.A.P. 66020

PROVINCIA DI CHIETI

---

## **REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E L'ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE**

## **ART. 1**

### **Finalità ed ambito di applicazione del Regolamento**

Il presente Regolamento istituisce ai sensi della Legge n. 225 del 24.02.92, del del D.P.R. 8.2.2001 n. 194, il “Gruppo comunale Volontariato di protezione Civile” e ne disciplina l’organizzazione, l’impiego operativo e le forme di collaborazione nello svolgimento delle attività di volontariato.

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

- a) **“attività di volontariato”** quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- b) **“gruppo comunale di protezione civile”** quell’organismo di volontariato costituito dal Comune che si avvale delle prestazioni personali e gratuite degli aderenti, per l’espletamento delle attività previste negli articoli successivi.

## **ART. 2**

### **Costituzione del Gruppo di Protezione Civile**

Il Comune, nell’ambito delle proprie competenze e dell’autotutela della comunità locale, riconosce l’esigenza di disciplinare il volontariato di protezione civile, tendente ad una maggiore partecipazione dei cittadini all’azione pubblica.

La costituzione del “Gruppo comunale di volontariato di protezione civile” ha lo scopo di prestare la propria opera senza fini di lucro o vantaggi personali nell’ambito della Protezione Civile, in attività di previsione, prevenzione e soccorso, secondo quanto previsto dalla Legge 24.02.1992, n. 225 ed alle altre norme che regolano la materia.

Il Gruppo di cui al comma precedente si propone di svolgere la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, nell’ambito dei principi di cui alla Legge 11.08.1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”.

Il Gruppo di volontariato è organizzato all’interno del Comune di Torino di Sangro.

## **ART. 3**

### **Criteri e modalità di adesione**

L’iscrizione al gruppo è liberamente aperta a tutti i cittadini con età compresa tra i 18 e 70 anni, di ambo i sessi, residenti stabilmente e/o dimoranti nel territorio del Comune o dei Comuni limitrofi, ovvero dei Comuni che costituiscono l’Unione dei Comuni “Città della Frentania e Costa dei Trabocchi” disposti a prestare la loro opera in attività di Protezione Civile e soccorso, a sostegno dell’azione del Comune.

Possono aderire anche i ragazzi dai 14 ai 18 anni come periodo formativo per il successivo inserimento nelle attività operative.

Gli aderenti agiscono a titolo gratuito e volontario, in compiti di prevenzione di eventi calamitosi, o al verificarsi di questi in attività di soccorso, per fini di solidarietà sociale.

Coloro che intendono aderire al Gruppo devono presentare apposita domanda di ammissione al Sindaco o suo delegato.

Requisiti per l'iscrizione al Gruppo:

- a) maggiore età o compimento di anni 14;
- b) idoneità psico-fisica attestata da certificato medico;
- c) non essere stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti la destituzione di diritto dal pubblico impiego;
- d) godimento dei diritti civili e politici;

Nella domanda oltre ai dati anagrafici, ai fini di un'ottimale ed idoneo impiego delle risorse, devono essere indicati:

- a) recapiti telefonici per la reperibilità;
- b) indicazione "unità comunali permanenti di emergenza";
- c) professione;
- d) notizie utili in ordine ad esperienze analoghe o a particolari conoscenze;
- e) le capacità ed i tempi di mobilitazione;
- f) titolo di studio.

Le domande sono istruite dal Settore Amministrativo che provvede ad emanare il provvedimento di ammissione ed a formare un fascicolo personale dei volontari ammessi.

Lo stesso Settore gestisce le risorse finanziarie in Bilancio per le finalità di cui agli artt. 7 – 10 – 11 – 13.

I volontari ammessi verranno muniti di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune che certificherà così le generalità e l'appartenenza al Gruppo.

Il volontario può in qualsiasi momento presentare al Sindaco o suo delegato le proprie dimissioni in forma scritta; all'uopo restituirà ogni documento e capo di vestiario appartenente al Gruppo.

#### **ART. 4** **Organizzazione interna**

Il Sindaco o suo delegato è responsabile unico del Gruppo e adotta ogni provvedimento per l'organizzazione, il funzionamento e l'impiego del Gruppo stesso.

Per una ottimale gestione operativa del Gruppo, il Sindaco o suo delegato nomina un dirigente generale a cui è assegnato il compito di programmare le attività del Gruppo e coordinare e predisporre l'impiego dei volontari; è sua facoltà nominare Delegati Tecnici e collaboratori ai vari servizi, scelti tra gli iscritti del Gruppo.

Il Dirigente Generale, inoltre, nomina un Vice Dirigente che svolgerà i suoi compiti e le sue funzioni in caso di sua assenza o di impedimento.

Il Dirigente Generale riunisce periodicamente o quando lo riterrà più opportuno gli appartenenti al gruppo per rilevare le esigenze e renderle note al Sindaco o suo delegato.

Il Dirigente Generale dura in carica cinque anni e può essere rinominato.

#### **ART. 5** **Sanzioni disciplinari**

I volontari che tengono una condotta non conforme agli impegni del presente regolamento incorrono nelle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) sospensione temporanea per un periodo massimo di sei mesi;
- d) espulsione.

Il richiamo è una dichiarazione verbale di biasimo a fronte di lievi trasgressioni.

L'ammonizione scritta è una dichiarazione di biasimo che va inserita nel fascicolo personale ed è inflitta nel caso di reiterare lievi trasgressioni di più gravi entità.

Il richiamo verbale e l'ammonizione scritta rientrano nella competenza del Dirigente Generale.

Avverso l'ammonizione scritta è ammesso il ricorso da presentarsi per iscritto entro trenta giorni, al Sindaco o suo delegato, che deciderà insindacabilmente ed emotivamente dopo aver sentito le motivazioni del Dirigente Generale.

La sospensione per un periodo massimo di sei mesi è inflitta:

- a) per gravi negligenze di servizio;
- b) per contegno scorretto verso gli Organi dell'Amministrazione Comunale, Organi superiori, il pubblico ed i colleghi;
- c) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni;
- d) per violazione del segreto d'ufficio;
- e) per comportamento che produca interruzione o turbamento nella regolarità o continuità del servizio;
- f) per comportamento irresponsabile e/o avventato nell'adempimento del proprio dovere;
- g) per l'uso improprio o l'abuso della divisa e/o del tesserino di riconoscimento.

L'espulsione è comminata:

- a) per le fattispecie previste per la sospensione allorchè raggiungono un grado di particolare gravità o in caso di reiteratezza;
- b) per gli atti i quali rivelino mancanza del senso dell'onere e del senso morale;
- c) per condanne penali subite successivamente all'iscrizione al Gruppo;
- d) per richiesta o accettazione di compensi in relazione ai servizi svolti;
- e) per gravi atti di insubordinazione;
- f) comportamento pericoloso per il volontario e per gli altri, nell'esercizio delle periodiche esercitazioni e nelle operazioni di soccorso o abuso verso i cittadini.

La sospensione e l'espulsione non possono essere comminate senza adeguata motivazione e senza che l'infrazione sia stata previamente contestata al Volontario con invito a discolarsi entro il termine di sette giorni.

La sospensione e l'espulsione sono comminate dal Sindaco, su proposta del Dirigente Generale.

Nei confronti del Dirigente Generale il potere disciplinare è riservato alla competenza del Sindaco, che nominerà al suo posto, un idoneo sostituto.

I volontari che abbiano avuto inflitta la sanzione dell'ammonizione decadono dagli incarichi eventualmente ricoperti.

## **ART. 6**

### **Attività ed impiego operativo del Gruppo Comunale di Protezione Civile**

Per le finalità di cui alla Legge 24.02.1992, n. 225, il gruppo comunale di cui al precedente articolo 2 fornisce al Sindaco ogni possibile e fattiva collaborazione nell'ambito del territorio comunale.

I compiti del gruppo, in situazioni di emergenza, sono individuati nel Piano Comunale di Protezione Civile, in relazione alla tipologia del rischio da affrontare, alla natura ed alla tipologia delle attività che possono essere sostenute dai volontari.

Il gruppo comunale di volontariato di protezione civile presta la propria opera in base a esplicita richiesta dell'autorità comunale competente in materia di previsione, prevenzione e soccorso sul territorio.

Nel caso in cui, gli aderenti al gruppo comunale si trovino sul luogo al momento del verificarsi di un'emergenza, nell'impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, possono

intervenire per affrontare l'emergenza fermo restando l'obbligo di dare immediata notizia dei fatti e dell'intervento alle autorità di protezione civile sui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

## **ART. 7**

### **Partecipazione alle attività di soccorso, emergenza e formazione teorico-pratico**

Agli aderenti al gruppo comunale di protezione civile, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione di pubbliche calamità, o impegnati in attività di pianificazione, di simulazione di emergenza e di formazione teorico-pratica, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 9 del D.P.R. 194/01.

Per il rimborso agli appartenenti al gruppo comunale delle spese sostenute nelle attività di soccorso, simulazione, emergenza e formazione teorico-pratica, si applicano le disposizioni di cui all'art. 10 del D.P.R. 194/01.

## **Art. 8**

### **Attività ausiliarie al Corpo di Polizia Municipale**

I Componenti del Gruppo, su richiesta del Sindaco o del suo delegato possono collaborare in supporto agli organi di Polizia Municipale, per essere impiegati in operazioni di disciplina del traffico veicolare e pedonale (es. entrata ed uscita degli alunni dalle scuole) controllo verde pubblico, tutela dell'ambiente o comunque a prestare la propria opera in occasione di manifestazioni, circostanze ed eventi, per i quali si rende necessario assicurare servizi di prevenzione e soccorso.

Nell'espletamento di tali funzioni ausiliarie i componenti del gruppo, nei limiti delle mansioni agli stessi attribuiti, sono tenuti al rispetto delle direttive impartite dal Sindaco o suo delegato e dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o, in sua assenza, dai sottoposti gerarchici che dispone altresì, se il servizio vada svolto autonomamente o congiuntamente agli Agenti del Corpo di Polizia Municipale.

La stessa disposizione trova applicazione anche in materia di utilizzo dei mezzi e delle attrezzature appartenenti al Corpo di Polizia Municipale.

Nei casi di cui al comma 1, il Sindaco o suo delegato, determina le modalità d'impiego e le forme di collaborazione dei volontari.

Il Gruppo può operare inoltre, in attività di previsione, prevenzione e lotta in materia di incendi boschivi, in collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato e dei Vigili del Fuoco.

## **ART. 9**

### **Dotazione di materiali e mezzi**

Al Gruppo Comunale di Protezione Civile è consentito l'utilizzo dei mezzi e del materiale del Comune in dotazione al servizio comunale di Protezione Civile ove ciò fosse necessario per l'espletamento delle proprie attività.

Fanno parte della dotazione del Gruppo, le attrezzature e i materiali acquistati appositamente dal Comune e quelli ricevuti dai soggetti pubblici e privati.

Tutti i beni del Gruppo possono essere destinati esclusivamente all'uso e alle finalità previste dal presente regolamento.

## **ART. 10**

### **Vestiario**

I volontari sono muniti di divisa realizzata tenendo presente sia i colori che i modelli nazionali e gli stessi devono averne la massima cura e portarla con dignità e decoro, indossarla solo in servizio e comunque nei luoghi e nelle occasioni in cui è richiesto.

Per lo svolgimento delle mansioni ausiliarie di Polizia Municipale, previste nel precedente articolo 8, i volontari possono essere dotati di alcuni capi di vestiario idonei ad evidenziare il servizio che gli stessi stanno svolgendo (es. corpetti con la scritta “Polizia Municipale”).

## **ART. 11**

### **Rimborso spese**

Il Comune può stabilire un rimborso spese in favore dei volontari iscritti anche forfettario, ove se ne presenti la necessità.

Eventuali contributi di vigilanza faranno riferimento al tempo impiegato, al chilometraggio percorso ed altre risultanze rilevanti.

## **ART. 12**

### **Norme di comportamento**

Nello svolgimento delle attività previste dal presente regolamento, i componenti il Gruppo di Protezione Civile prestano il loro impegno, con senso di responsabilità, lealtà e spirito di collaborazione, astenendosi da ogni forma di esibizionismo.

I componenti il Gruppo non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione Civile alcuna attività contrastante con le finalità previste ed indicate all'art. 1.

## **ART. 13**

### **Norme finali**

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento condizionano l'appartenenza al Gruppo.

Ai volontari si applicano le disposizioni in materia di flessibilità nell'orario di lavoro previste dall'art. 17 della Legge 11.08.91, n. 266.

Tutti gli aderenti debbono essere assicurati ai sensi dell'art. 4 della citata legge n. 266/91.

## **ART. 14**

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il decimo giorno successivo all'ultimo di pubblicazione della deliberazione consiliare che lo approva (art. 13, comma 4, Statuto del Comune).

//////////

